



COMUNE DI MAGLIONE
PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO - TIPO
PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA SULL'ESERCIZIO
DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SU STRADA EFFETTUATO
CON AUTOVETTURA.

INDICE

ART. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con Conducente	pg. 1
ART. 2 - Disciplina del servizio	pg. 1
ART. 3 - Modalita' per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione	pg. 1
ART. 4 - Titoli preferenziali	pg. 3
ART. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse	pg. 4
ART. 6 - Contenuti del bando	pg. 5
ART. 7 - Rilascio dell'autorizzazione	pg. 5
ART. 8 - Sostituzione alla guida	pg. 6
ART. 9 - Durata dell'autorizzazione	pg. 7
ART. 10 - Trasferibilita' dell'autorizzazione	pg. 7
ART. 11 - Inizio del servizio	pg. 8
ART. 12 - Sanzioni	pg. 8
ART. 13 - Sospensione dell'autorizzazione	pg. 9
ART. 14 - Revoca dell'autorizzazione	pg. 9
ART. 15 - Decadenza dell'autorizzazione	pg. 10
ART. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio	pg. 10
ART. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione	pg. 10
ART. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo	pg. 11
ART. 19 - Tariffe	pg. 12
ART. 20 - Svolgimento del servizio	pg. 12
ART. 21 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pg. 13
ART. 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap	pg. 13
ART. 23 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli	pg. 14
ART. 24 - Comportamento degli utenti	pg. 14
ART. 25 - Reclami	pg. 14
ART. 26 - Vigilanza e Contravvenzioni	pg. 15
ART. 27 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali	pg. 15
ART. 28 - Commissione Consultiva	pg. 15
ART. 29 - Disposizioni finali	pg. 16
Riferimenti legislativi richiamati nello Schema-tipo	pg. 17

REGOLAMENTO TIPO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 1995 N. 24, SULL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFETTUATO A MEZZO DI AUTOVETTURA IN NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 - Definizione dell' Autoservizio di Noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura e' un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.¹

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, e' disciplinato per le parti in vigore:

- a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dalla Legge Regionale 23 gennaio 1986 n. 1 " Legge generale sui trasporti e sulla viabilita' " ;
- c) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 " Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- d) dal D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 " Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente ";
- f) dal D.M. 20 aprile 1993 " Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura ";
- g) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) dal D. L.vo 19 novembre 1997 n. 422 " Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale ";
- i) dalle future norme che disciplineranno la materia;
- l) dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione Comunale n.....del.....;

Art. 3 - Modalita' per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.²

1. Art. 1 L. 21/92

2. Art. 8, comma 1, L. 21/92

2. Il Comune non puo' rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.³

3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale competente.⁴

4 I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita', possono;

a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attivita' di noleggio con conducente;⁵

5. Nei casi in cui al comma 4 e' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.⁶

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.⁷

7. Nella domanda, a cui dovra' in un primo tempo essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformita' di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, il titolare della ditta in possesso dei requisiti d'idoneita' professionale, di cui al successivo art. 5, dovra' indicare:

- Luogo e data di nascita;

- Residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un comune compreso nel territorio della Regione;

- Cittadinanza;

- Codice fiscale;

- Denominazione e/o ragione sociale;

- Partita IVA;

8. **Contestualmente alla domanda dovranno esser rese le seguenti dichiarazioni sostitutive:**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/68 relativamente a

3. Art. 3, comma 4, L.R. n. 24/95

4. Art. 8, comma 1, L. 21/92

5. Art. 7, comma 1, L. 21/92; vedasi anche circolare della Direzione Generale MCTC prot. n. 857 AG/00/21 del 24 giugno 1997.

6. Art. 7, comma 2, L. 21/92

7. Art. 7, comma 3, L. 21/92

- data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.

I cittadini di stato estero - membro della U.E. - residenti in Italia ed cittadini di stati esteri non appartenenti alla U.E. che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocita', debbono comprovare tale loro qualita' mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15/68

- di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68

- di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;⁸
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento;
- di non esser stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione.

I certificati comprovanti le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 15/68 saranno successivamente richiesti ai vincitori ai quali verra' concesso un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni,⁹ per la presentazione della relativa documentazione; la certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc..) sara' acquisita d'ufficio.

9. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco e' allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma 2.

Art. 4 - Titoli preferenziali

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, dovra' individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalita' del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali dovra' esser inserito quello di:

- essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.¹⁰

Potra' inoltre esser inserito quello di:

- essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuita', regolarita' ed efficienza.

8. Art. 9, comma 3, L. 21/92

9. Art. 3, comma 2, L. 127/97

10. Art. 8, comma 4, L. 21/92

Art. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse.

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.¹¹
2. L'iscrizione nel ruolo e' altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.¹²
3. Prima di rilasciare l'autorizzazione, i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.¹³
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoche' non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.¹⁴
6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale del 23 febbraio 1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95.
7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;¹⁵
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con

11. Art. 6, comma 5, L. 21/92

12. Art. 6, comma 6, L. 21/92

13. Art. 8, comma 2, L.R. 24/95

14. Art. 8, comma 3, L.R. 24/95

15. Art. 8, comma 4 a), L.R. 24/95

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.¹⁶

8. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione

- l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione;

- l'aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

a) numero delle autorizzazioni da assegnare;

b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;

c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;

e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;

f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art. 7, comma 2.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. È invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante.¹⁷

3. Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.

4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comprovata al Comune a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68:

16. Art. 8, comma 4 b), L.R. 24/95

17. Art. 8, comma 2, L. 21/92

- a) l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone;
- b) l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi.

Nel medesimo termine andrà comprovata:

- mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente¹⁸ e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel comune, presso cui dovrà **sostare** il veicolo a disposizione dell'utenza.¹⁹

5. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

Art. 8 - Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile²⁰; possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo.²¹

Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.

18. Art. 8, comma 1, L. 21/92

19. Art. 3 L. 21/92

20. L'art. 230 bis disciplina l'impresa familiare:

come familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado; per impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2°.

La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice dice, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione dell'intensità del vincolo occorre considerare le linee e i gradi: la linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (nonno e nipote, padre e figlio); la linea collaterale quella che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (art. 75 cod. civ.) (fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite.

Così tra padre e figlio v'è parentela di primo grado; tra fratelli v'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno , padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.

Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al sesto grado (art. 77).

L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78). Sono affini, **perciò**, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.

Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine è legato; così suocera e nuora sono affini di primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc. (Ad-fines inter se non sunt ad-fines: gli affini di un coniuge non sono affini dell'altro coniuge; la moglie di mio cognato non è mio affine). Di regola, la morte di uno dei coniugi, anche se non vi sia prole, non estingue l'affinità.

Tra i coniugi non v'è rapporto di parentela né di affinità: la relazione tra esse esistente si chiama coniugio

21. Art. 6, comma 6, L. 21/92

Art. 9 - Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio e' rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune e' tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.
2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti d'idoneita' morale e' tenuto a fornirne comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A..

Art. 10 - Trasferibilita' dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.²²

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione puo' essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero puo' essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi di cui sopra purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione e' revocata e messa a concorso.²³

3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi puo' richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro tale periodo dovra' essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attivita', fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovra' nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potra' piu' essere trasferita ad altri, ma dovra' essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.²⁴

5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

22. Art. 9, comma 1, L. 21/92

23. Art. 9, comma 2, L. 21/92

24. Art. 9, comma 3, L. 21/92

Art. 11 - Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.²⁵

2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.

3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.

4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Municipale, o dagli uffici comunali preposti, per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal Comune.

5. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra.

L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti agli addetti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura.

L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Art. 12 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 85, comma 4, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve eseguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000, per le seguenti violazioni:

a) violazione dell'art. 11, comma 5, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;

b) violazione dell'art. 17, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;

25. Vedi art. 7, comma 4, del presente regolamento.

- d) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 23;
- e) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 17 comma 2;
- f) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 25;
- g) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 8;
- h) inosservanza dei limiti tariffari.²⁶

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 13 Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e' sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 22;
- b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12, lettere da a) a g);
- c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.²⁷

2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravita' dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all'art. 5;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilita' delle autorizzazioni così come previste dall'art. 10;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 13;
- e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;

26. Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente e' in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".

27. idem

f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell' art. 17, comma 6, del presente Regolamento;

h) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;²⁸

i) accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 23 gennaio 1986, n.1.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 15 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art. 7, comma 4, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;

b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11, commi 1 e 3;

c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 10.

2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1. I Comuni, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, stabiliscono con deliberazione dell'organo competente il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.

2. La Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, verifica ogni anno la disponibilita' delle autorizzazioni, nei vari Comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e puo' provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24/95.

Art. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:

a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma del Comune come da allegato A;

28. Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente e' in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".